Numero registro generale 28520/2022
Numero sezionale 2278/2026
Numero di raccolta generale 24445/2026
Data pubblicazione 04/08/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

Opposizione all'esecuzione

Ad.9/07/2026 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28520-2022 proposto da:

PIZZONIA VINCENZO, con avv. Fortunato DATTOLA;

- ricorrente -

contro

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del vicesindaco e legale rappresentante "pro tempore", con Avvocato Gaetano VIZZARI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 458/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2022;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 luglio 2026 dal Consigliere Dott. Alberto Crivelli;

udito il Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L'odierno ricorrente instaurava giudizio di opposizione a fronte di precetto in suo odio notificato dall'amministrazione provinciale di Reggio di Calabria

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

sul fondamento di assunto titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 111/2001, passata in giudicato, con cui il Tribunale reggino aveva revocato un decreto ingiuntivo conseguito dal Pizzonia (e in forza del quale egli aveva riscosso coattivamente la somma di euro 89.034,54), in relazione a prestazioni professionali eseguite dallo stesso in favore della predetta amministrazione pubblica.

La revoca del provvedimento monitorio era avvenuta sul presupposto della nullità, per difetto della necessaria forma scritta, del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra l'Ente locale e il Pizzonia.

L'opposizione a precetto era fondata, in primo luogo, sul rilievo che la sentenza non avesse affatto "pronunciato sulla natura indebita del pagamento ottenuto", né, in ogni caso, avesse "condannato a restituire la somma" il Pizzonia. In secondo luogo, si eccepiva la prescrizione decennale del diritto di credito restitutorio.

Infine, il Pizzonia contestava comunque il diritto della Provincia di procedere all'esecuzione, per essersi il (preteso) credito restitutorio "estinto per compensazione con il proprio controcredito da indennizzo per l'indebito arricchimento della medesima amministrazione".

L'opposta amministrazione proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna dell'opponente alla restituzione delle somme indicate nell'atto di precetto, in ragione del carattere, comunque indebito, della loro percezione.

L'esito della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. consisteva - in primo grado - nell'accoglimento della stessa, e ciò sul presupposto che la sentenza che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo non costituisse in effetti titolo esecutivo. Nondimeno, dichiarate assorbite o comunque inammissibili le altre domande dell'opponente, il giudice di prime cure accoglieva la riconvenzionale della Provincia di Reggio Calabria, condannando, pertanto, il Pizzonia alla restituzione della stessa somma oggetto di precetto.

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Infine, venivano respinte tanto l'eccezione riconvenzionale di compensazione giudiziale (essendosi ritenuto il controcredito invocato dal Pizzonia, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., di non facile e pronta liquidazione), quanto l'eccezione di prescrizione.

La Corte reggina confermava *in toto* la pronuncia di primo grado, per quanto qui di interesse sull'assunto che la domanda di arricchimento senza causa era preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'eccezione di compensazione era inammissibile in quanto i fatti fondanti la stessa dovevano essere dedotti nel processo in cui il titolo si era formato.

Infine, circa l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio dell'amministrazione, il relativo *dies a quo* di decorrenza andava riferito non alla data del pagamento, ma a quella in cui era stata pronunciata la sentenza dichiarativa della nullità del contratto su cui era fondato il pagamento.

Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il Pizzonia, sulla base di tredici motivi.

Resiste la Città Metropolitana (subentrata all'amministrazione) con controricorso.

La Corte, con decisione assunta in altra controversia, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ., nel caso - qual è anche quello in esame - di nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione, per carenza di forma scritta.

Dopo l'ulteriore ordinanza, resa il 13 febbraio 2026, di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, queste hanno deciso la questione a mezzo della sentenza n. 11513/26.

Le parti hanno frattanto depositato memorie illustrative.

La causa è stata infine trattata all'udienza pubblica in epigrafe.

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 615, comma 1, 99, 104 e 163 cod. proc. civ., censurandosi in particolare la sentenza impugnata "per avere dichiarata preclusa all'odierno ricorrente la proposizione delle altre cumulate od accessorie domande per contestare l'esistenza attuale del diritto di credito per il cui soddisfacimento l'opposta amministrazione ha intimato il pagamento con il precetto".

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va, in proposito, rammentato che il ricorso è autosufficiente quando: i) riporta le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 12 gennaio 2024, n. 1352); ii) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; iii) ogni motivo - pur senza la necessità di integrale trascrizione - indica, se del caso, l'atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iv) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l'atto è stato creato o prodotto; v) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso (Cass. n. 12481/22 e n. 8117/22, pure sulla conformità di detti requisiti alla giurisprudenza sovranazionale della CEDU, riconosciuta sostanzialmente da Cass. Sez. U., ord. n. 8950/22).

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Così interpretato, il requisito in parola non costituisce un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento che garantisce chiarezza, completezza e funzionalità dell'atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta a supplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttive incompatibili con la sua funzione.

Orbene, nella specie, in aperta violazione dei principi appena esposti, il ricorrente non si perita di specificare quali siano le "altre domande od accessorie domande per contestare l'esistenza attuale del diritto di credito per il cui soddisfacimento l'amministrazione ha intimato il pagamento".

La trattazione congiunta di ben undici dei tredici motivi rende peraltro oltremodo difficoltosa l'individuazione, nell'unitario discorso affrontato a partire dalla pag. 16 del ricorso, dell'eventuale riferimento a tali domande, peraltro indicate per categorie addirittura in forma dubitativa, ossia come "altre domande *o* domande accessorie".

Né tantomeno alcunché di rilevante aggiunge, circa l'individuabilità di tali "altre" od "accessorie" domande, il brano della motivazione riportato dal ricorrente in proposito (peraltro censurato a mezzo dei suddetti undici motivi).

Alla conclusione di inammissibilità non osta il fatto che il motivo lamenti un "*error in procedendo*", rispetto al quale questa Corte è anche giudice del "fatto processuale", con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio (Cass. n. 20924/19, n. 5971/18).

Infatti, anche in tali casi il sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinato alla condizione che "*la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ*." (Cass. Sez. U n. 8077/12; Cass. n. 6014/18).

2. Col duodecimo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto agli altri in quanto la sua definizione è logicamente anteriore rispetto a quelli

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

relativi all'eccezione di compensazione, che infatti presuppone l'attualità del diritto alla restituzione, si denuncia violazione degli artt. 1422, 2934, 2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., addebitando, in questo caso, alla Corte reggina di avere ritenuto che la prescrizione decennale del credito restitutorio, azionato in via esecutiva, decorra dalla data di deposito della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo (o dal passaggio in giudicato della stessa) e non dalla data del pagamento.

2.1. Il ricorrente censura la decisione che ha fatto decorrere la prescrizione della domanda restitutoria dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che tali effetti accerta, anziché da quelli del pagamento effettuato in seguito all'espropriazione presso terzi promossa dall'odierno ricorrente in virtù del decreto ingiuntivo poi revocato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, ha affermato che "*non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto quell'atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito*", siffatta conclusione non mutando "*nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale esso è stato eseguito, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile, ex art. 1422 cod. civ., altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo*".

In quest'ottica, dunque, è stato affermato che "*il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso*", risultando "*invincibile il rilievo che l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando* ex tunc *la situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin*

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

dal momento della sua esecuzione, l'effettuato pagamento" (così, in motivazione, Cass. n. 15669/11, che richiama Cass Sez. Un. n. 24418/10, Cass. n. 10250/14).

Invero, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione, ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità del negozio determina appunto la caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale (come osservato da Cass. n. 7651/05).

Benché il Collegio condivida senz'altro tale orientamento, tuttavia, onde escluderne l'applicabilità al caso in esame, occorre considerare che nella specie il pagamento avvenne in via coattiva a seguito di decreto ingiuntivo, per cui deve farsi applicazione del diverso principio per cui il diritto alla restituzione delle somme versate in base a sentenza di primo grado poi riformata decorre dalla data della pronuncia d'appello, a partire dalla quale soltanto il diritto poteva essere esercitato (in tal senso Cass. n. 27131/18).

Tale principio è infatti fondato sul disposto di cui all'art. 2935 cod. civ., in virtù del quale il *dies a quo* del termine di prescrizione non può che coincidere col momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Pertanto, tale momento, ove il pagamento sia dipeso da una pronuncia con efficacia esecutiva, vieppiù se poi eseguito addirittura coattivamente sulla base di siffatto titolo esecutivo provvisorio, non può che decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima (sent. ult. cit.).

Non diversamente deve concludersi per l'ipotesi, qui ricorrente, in cui il pagamento avvenne in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

esecutivo, per cui il diritto alla restituzione non potrà che essere esercitato a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di revoca del provvedimento monitorio ex art. 645 cod. proc. civ., per effetto del disposto di cui all'art. 653 stesso codice (sull'immediata efficacia in tal caso, Cass. n. 22874/24).

La situazione, quindi, è ben differente da quella in cui semplicemente intervenga un pagamento "spontaneo" sulla base di un contratto nullo, rispetto al quale successivamente intervenga una sentenza dichiarativa della nullità del rapporto.

In tale caso, infatti, il *solvens* effettua il pagamento in virtù del contratto nullo, e dunque fin dal pagamento stesso può proporre azione di ripetizione, indipendentemente dall'azione di nullità e dal relativo accoglimento.

A tale ipotesi, invero, fanno riferimento i precedenti in argomento (Cass. n. 10250/14; Cass. n. 15669/11 ed altre, fino a Cass. n. 21880/26, ove ulteriori riferimenti).

Viceversa, nel caso del pagamento in base a titolo esecutivo giudiziale, la sentenza che travolge lo stesso costituisce *ex novo* ed *ex nunc* autonomo obbligo di ripristino dello *status quo ante*, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui origina il giudizio (la nullità del negozio), ma in un fatto nascente dal processo, cioè l'esecuzione di un titolo giudiziale - fino a quel momento pienamente legittimo - e la sopravvenuta caducazione dello stesso, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso (in tal senso si esprime Cass. n. 27131/18).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto

"In caso di pagamento avvenuto a seguito di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo, come nel caso di sentenza di primo grado o di decreto ingiuntivo esecutivo, poi riformato o caducato con successivo provvedimento, il termine di prescrizione dell'azione di restituzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che revoca il titolo

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

stesso, ancorché fondata sulla nullità del rapporto, in quanto la sentenza che travolge il titolo costituisce autonomo obbligo di ripristino dello *status quo ante*, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui origina il giudizio (la nullità del negozio), ma in un fatto nascente dal processo, cioè l'esecuzione di un titolo giudiziale e la sopravvenuta caducazione dello stesso, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso".

Nessun argomento può infine trarsi dal fatto che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo non venne proposta domanda di restituzione.

Infatti, sulla base del principio appena affermato, il diritto alla restituzione poteva nella specie essere esercitato solo dopo l'emissione della sentenza n. 111/01; e rispetto ad essa il precetto del 16 novembre 2009 ha efficacemente interrotto la prescrizione decennale.

3. Con il secondo motivo si denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 615, primo comma, 99 e 104 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata "per avere ritenuto preclusa all'odierno ricorrente, quale attore nel giudizio di opposizione a precetto, la proposizione della domanda di accertamento del proprio controcredito a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'opposta" e con essa la possibilità di "opporlo in compensazione giudiziale".

4. Con il nono motivo - da trattarsi congiuntamente al precedente per l'evidente connessione - si denuncia violazione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ., contestandosi alla Corte reggina di avere dichiarato inammissibile, per non essere stata proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accessoria e cumulata sua domanda di accertamento del proprio controcredito indennitario, opposto in compensazione giudiziale al credito restitutorio azionato in via esecutiva dall'Amministrazione provinciale.

5. I motivi in esame pongono la questione dell'opponibilità in compensazione (giudiziale) del credito da indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

rispetto alla domanda restitutoria proposta a seguito del rilievo di nullità del contratto in quanto privo di forma scritta, trattandosi di rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, e ancor prima quella dell'estensione del giudicato derivante dalla sentenza resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sotto quest'ultimo profilo non può dirsi formata una preclusione *pro iudicato*, in quanto, come noto, l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza (o invalidità) del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per *petitum* e *causa petendi* e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale (in tal senso Cass. n. 15496/18).

È vero, peraltro, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che l'azione di arricchimento non può comunque esercitarsi ove l'invalidità del rapporto dipenda dalla violazione di norme imperative (Cass. Sez. U. n. 33954/23).

Tuttavia, espressamente la sent. Cass. Sez. U. n. 11513/26 ha stabilito che "La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta *ad substantiam* non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge".

Ed in effetti un reale aggiramento delle norme pubblicistiche potrebbe realizzarsi qualora l'azione di arricchimento cagionasse un risultato analogo a quello del contratto valido; ma l'indennizzo non ricomprende tutti i benefici che il privato potrebbe ottenere sulla base di un contratto

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

regolarmente stipulato, bensì solo una somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale subìta, con il limite dell'altrui arricchimento.

Tale questione, ufficiosamente rilevabile e potenzialmente dirimente, può - sia pure solo adesso - dirsi infine superata.

Va a questo punto, però, presa in considerazione la questione direttamente posta dai motivi in esame, cioè quella della possibilità di sollevare l'eccezione di compensazione del credito derivante dall'indennizzo in sede di opposizione all'esecuzione.

Orbene, questa Corte ha in plurime occasioni affermato che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto sorti successivamente rispetto alla formazione del titolo stesso (od al formarsi delle preclusioni processuali nel relativo processo), e ciò con espresso riferimento proprio all'azione di arricchimento senza causa (Cass. n. 2259/78; Cass. n. 766/88; in senso generale, per la preclusione attinente ai fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, Cass. n. 24670/25).

Tale affermazione non è affatto in contrasto con quanto stabilito dalle sezioni unite nell'indicata pronuncia n. 33954/23, la quale infatti ha statuito la proponibilità della domanda di arricchimento anche in ipotesi di rigetto dell'azione contrattuale (o da responsabilità pre-contrattuale) ove ne siano accertati i presupposti *ab origine,* ovvero l'invalidità per ragioni diverse dalla violazione di norme imperative o di ordine pubblico.

Infatti, è evidente che il principio per cui è precluso proporre eccezioni fondate su fatti che potevano essere dedotti nel giudizio in seno al quale si formò il titolo è connesso all'efficacia di giudicato della decisione costituente titolo rispetto tanto al dedotto che al deducibile (Cass. n. 9912/07; Cass. n. 17306/11); e si è appena detto che, dopo il rigetto dell'azione contrattuale per invalidità o assenza *ab origine* dei presupposti, nulla impedisce all'impoverito di proporre *l'actio de in rem verso*, appunto

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

perché il relativo giudicato non preclude la proposizione di tale ultima domanda per quanto sopra osservato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, l'odierno ricorrente neppure propose l'azione di arricchimento in via subordinata.

In definitiva, a fronte dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda restitutoria, in via alternativa il ricorrente poteva proporre, ma non doveva farlo necessariamente, eccezione ex art. 2041 cod. civ.

Vale in tal senso l'orientamento di questa Corte, affermato da Cass. Sez. U. n. 26727/24, in base alla quale "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello *ius variandi* posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non *stricto sensu* riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (in tal senso già Cass. n. 9633/22; Cass. n. 32933/23).

Ciò significa che la parte opposta, pur non essendone onerata, può, nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., proporre domanda o eccezione di compensazione derivante da diritto all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., che nella specie attiene al medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda monitoria e si riferisce alla stessa vicenda sostanziale.

Per tutto quanto precede - compatibilità della proposizione dell'eccezione nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, ma non necessarietà della stessa e, in difetto, assenza di preclusione da giudicato derivante dalla pronuncia di nullità del contratto - la domanda e l'eccezione di arricchimento senza causa ben potevano ancora essere spiegate

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

successivamente, a meno che non fossero in concreto oggetto di altro giudizio avente ad oggetto le stesse (come stabilito da Cass. Sez. U. n. 23225/16) o non fossero perfino già state, rispettivamente, rigettata o disattesa con efficacia di giudicato, il che nella specie non è.

Può dunque affermarsi la proponibilità dell'eccezione in parola nel giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.

Il che non si pone in contrasto con la pur risalente Cass. n. 766/88, già richiamata.

Infatti, tale decisione si riferisce all'ipotesi in cui, a prescindere da ogni esame in ordine ai limiti del relativo principio ed alla peculiarità della fattispecie in merito alla quale questo è stato elaborato, venga proposta un'eccezione volta a paralizzare l'azione esecutiva fondata su titolo giudiziale sulla base di fatti anteriori alla formazione dello stesso, in quanto lo stesso sia ormai definitivo oppure siano maturate le relative preclusioni processuali.

Nella specie, infatti, l'eccezione in parola ha riguardo non ad un titolo giudiziale definitivo, ma all'accoglimento di una domanda riconvenzionale proposta dall'opposto proprio in sede di opposizione all'esecuzione, in cui la decisione ha escluso in radice la natura di titolo esecutivo di quello fatto valere.

Dunque, non si tratta affatto di stabilire se l'eccezione deduca fatti anteriori o posteriori alla formazione del titolo giudiziale, perché la sussistenza stessa del titolo è stata esclusa, e invece l'eccezione stessa venne spiegata per paralizzare, appunto, la domanda riconvenzionale di restituzione, il cui accoglimento non potrebbe giammai sostenere l'azione esecutiva principiata con il titolo venuto meno.

Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto

"Il giudicato formatosi sulla nullità di un contratto per difetto di forma scritta dello stesso, in quanto stipulato con la pubblica amministrazione,

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

non preclude la successiva proposizione dell'azione di arricchimento senza causa o della relativa eccezione.

Di conseguenza, la relativa eccezione può essere utilmente proposta nel giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., purché non sia stata oggetto di precedente giudizio, al fine di paralizzare una domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in base al titolo nullo, proposta dall'opposto per il caso dell'accoglimento dell'opposizione"

6. Con il terzo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. - errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 474 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., per avere ritenuto che la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo costituisse titolo esecutivo passato in giudicato, nonostante essa non contenesse la condanna dell'odierno ricorrente alla restituzione delle somme percepite in forza dell'esecuzione provvisoria del revocato provvedimento monitorio.

6.1. Il motivo è infondato perché, invece, la sentenza impugnata ha escluso che quella che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisse titolo esecutivo; e infatti la medesima, sul punto, non è neppure stata impugnata in appello dall'odierno ricorrente.

Invero, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 288/2014, che appunto definiva in primo grado l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., in accoglimento della riconvenzionale proposta dall'amministrazione condannava essa il Pizzonia al pagamento (e dunque alla restituzione) della somma di cui si tratta.

7. Col quarto motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli articoli 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per errata interpretazione del giudicato, costituito dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo.

7.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non contiene alcuna concreta censura alla sentenza impugnata, limitandosi all'apodittica

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

affermazione sopra riportata, e pertanto si pone in aperta violazione alle prescrizioni, previste a pena di inammissibilità, di cui all'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nel testo *ratione temporis* applicabile. In proposito va rammentato che, anche prima della riforma recata dal d.lgs. n. 149/22, i motivi di ricorso in cassazione, per essere ammissibili, dovevano contenere l'enunciazione delle ragioni di critica della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1341/24).

8. Col quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 99, 615, primo comma, e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., contestando la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa dal suddetto giudicato processuale, costituito dalla pronuncia del Tribunale reggino di revoca del decreto ingiuntivo, la domanda/eccezione di compensazione, proposta da esso Pizzonia - nel giudizio di opposizione a precetto - in relazione al proprio controcredito per indennizzo da indebito arricchimento, nonostante che detta domanda/eccezione fosse "stata dichiarata inammissibile per intempestiva proposizione".

8.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

9. Col sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 2909 cod. civ., lamentando, ancora una volta, l'errata interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, letto dalla pronuncia impugnata come preclusivo dell'eccezione di compensazione con il controcredito derivante dall'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

9.1. Il motivo è assorbito per le medesime ragioni di quello precedente.

10. Col settimo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione", essendo "afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nel senso che dopo aver sostanzialmente affermato che la sentenza n. 111/2001 non costituisce titolo esecutivo, ha però statuito che non sia possibile opporre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori al giudicato derivante dalla sentenza suddetta.

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

10.1. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza n. 111/2001 effettivamente, come accertato dal primo giudice e non più oggetto di impugnazione, non costituiva titolo esecutivo in favore dell'amministrazione; e tuttavia la stessa accerta l'insussistenza di un credito avente fonte contrattuale, quindi - al di là della fondatezza o meno delle relative statuizioni - non è affetta da invincibile contraddittorietà, in quanto muove dal presupposto della vincolatività del giudicato derivante dalla sentenza n. 111/2001 anche rispetto alla nuova proposizione di domanda od eccezione ex art. 2041 cod. civ., ritenute quindi precluse in quanto questione deducibile relativa agli stessi fatti storici dedotti con l'azione contrattuale.

Ed infatti nella sentenza impugnata si chiarisce che "Il giudicato che si è formato in ordine alla sentenza numero 111/2001 del Tribunale di Reggio Calabria, posta a base del precetto, copre il dedotto e il deducibile ed il creditore non può eccepire l'intervenuta compensazione del credito posto in esecuzione, considerato che, come già detto, nel caso di specie si tratta di crediti derivanti da fatti anteriori al formarsi del giudicato".

11. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 615, primo comma, e 474 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere applicato il principio secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo di formazione giudiziale, fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato, anteriori alla formazione del titolo.

11.1. Il motivo è assorbito dalle osservazioni di cui al secondo motivo.

12. Col decimo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata "per non avere ritenuto accertati e pacifici i fatti costitutivi della domanda dell'opponente di riconoscimento del suo diritto al pagamento dell'indennizzo per l'indebito arricchimento

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

dell'opposta amministrazione", e ciò in difetto di contestazione della stessa.

12.1. La censura è assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

13. Con l'undecimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, nel presente giudizio di opposizione a precetto, la domanda/eccezione proposta da esso Pizzonia di compensazione giudiziale di un proprio controcredito da accertare, con il credito dell'opposta Amministrazione anch'esso ancora da accertare, nonostante questa non abbia contestato la domanda ed i fatti costitutivi allegati in suo sostegno.

13.1. Il motivo non costituisce altro che la ripetizione del precedente, e dunque è assorbito da quanto osservato in proposito dello stesso.

14. Infine, col motivo decimoterzo, in continuità con il precedente, si denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1422, 2934, 2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., nonché degli artt. 336, comma 2, e 487 cod. proc. civ.; motivo cui ha resistito la Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

14.1. Il rigetto del duodecimo motivo determina l'assorbimento del presente.

15. In definitiva vanno accolti i motivi secondo e nono del ricorso e, dichiarata l'inammissibilità dei motivi primo e quarto, rigettati il terzo, il settimo ed il dodicesimo, assorbiti gli altri; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d'appello, che provvederà a conformarsi ai principi qui espressi ed altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

La Corte, in accoglimento dei motivi secondo e nono, dichiarata l'inammissibilità dei motivi primo e quarto, rigettati i motivi terzo, settimo e dodicesimo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, si adeguerà ai principi qui espressi e provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.

Il consigliere est.
(Alberto Crivelli)

Il Presidente
(Franco De Stefano)

Firmato Da: ALBERTO CRIVELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d